

DELIBERAZIONE 3 GIUGNO 2026

197/2026/R/GAS

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1389^a riunione del 3 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022;
- il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 convertito, con modifiche, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 (di seguito: decreto-legge 21/26);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modifiche, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (di seguito: decreto-legge 17 maggio 2022);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministro) 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno 2022);
- il decreto del Ministro 20 luglio 2022, n. 287 (di seguito: decreto 20 luglio 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n.137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l'allegato "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);

- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 274/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2022, 349/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 442/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 614/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 614/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 3/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 3/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2023, 93/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG);
- la delibera dell’Autorità 18 aprile 2023, 169/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 169/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 31 marzo 2026, 112/2026/R/gas;
- la comunicazione del Ministro del 29 dicembre 2022, prot. Autorità 70934 del 30 dicembre 2022 (di seguito: comunicazione 29 dicembre 2022);
- l’atto di indirizzo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito anche: MASE) del 12 maggio 2026, prot. Autorità 35023 (di seguito: Atto di Indirizzo);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) come da ultimo approvato dall’Autorità;
- il Codice di Stoccaggio di Stogit S.p.A. come da ultimo approvato dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del decreto 22 giugno 2022 e del decreto 20 luglio 2022, in attuazione del decreto-legge 17 maggio 2022, è stato affidato rispettivamente a Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), ed al Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE) il compito di accelerare il riempimento degli stoccaggi nazionali attraverso il c.d. “servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza” (di seguito: stoccaggio di ultima istanza);
- con la deliberazione 274/2022/R/gas, l’Autorità ha definito le modalità di approvvigionamento del gas da parte dell’RdB nel quadro dello stoccaggio di ultima istanza nonché le modalità di anticipo degli ammontari economici a tal fine necessari da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA). Tale anticipo è stato successivamente rimodulato con le deliberazioni 349/2022/R/gas e 442/2022/R/gas;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto 22 giugno 2022, i quantitativi di gas naturale iniettati dall’RdB, nel quadro del servizio di stoccaggio di ultima istanza, dovevano essere resi disponibili agli operatori di mercato nel corso dell’inverno

- 2022-2023, secondo le modalità definite con atto di indirizzo del Ministro, sentita l’Autorità;
- con la deliberazione 614/2022/R/gas, l’Autorità ha dato attuazione a quanto di competenza stabilendo, tra le altre cose:
 - a) la negoziazione da parte dell’RdB dei quantitativi di gas di stoccaggio di ultima istanza destinati alla vendita a pronti nell’ambito del comparto AGS del *Mercato del giorno prima* (MGP) e *Mercato infragiornaliero* (MI) organizzati e gestiti dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME);
 - b) la negoziazione da parte dell’RdB delle relative offerte anche per conto del GSE, analogamente a quanto già fatto nella fase di acquisizione dei volumi per lo stoccaggio di ultima istanza assegnati al medesimo GSE;
 - c) i criteri per la definizione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui ai punti precedenti;
 - d) la possibilità per il GSE di offrire una parte dei propri quantitativi anche sull’MGP e sull’MI organizzati dal GME, sulla base di criteri definiti in un’apposita proposta previa approvazione dell’Autorità;
 - con la deliberazione 3/2023/R/gas, l’Autorità ha definito i criteri funzionali all’attuazione per il 2023 del servizio di ultima istanza da parte dell’RdB, in linea con le indicazioni fornite dal Ministro con la comunicazione 29 dicembre 2022;
 - con la deliberazione 169/2023/R/gas, l’Autorità ha ritenuto opportuno coprire gli squilibri registrati nelle partite economiche nel servizio di stoccaggio di ultima istanza, per la parte eccedente i contributi derivanti dalla finanza pubblica, mediante il corrispettivo *CRV^{OS}* di cui al comma 36.1, lettera g), della RTTG;
 - i quantitativi acquistati nel quadro del suddetto servizio sono pari a 37,7 milioni di MWh; attualmente rimangono disponibili circa 23,1 milioni di MWh (nel dettaglio: 12.198.731 MWh per il GSE e 10.926.164 MWh per Snam Rete Gas).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 9 del decreto-legge 21/26 dispone misure urgenti per l’abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese; in particolare, per quanto qui rileva, stabilisce:
 - a) al comma 1, che il GSE proceda a vendere il gas stoccato ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022 nel rispetto di quanto indicato dal Ministro con atto di indirizzo e che versi quanto incassato alla CSEA entro il 30 settembre 2026;
 - b) al comma 2, che l’impresa maggiore di trasporto di gas naturale proceda alla vendita del gas stoccato ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022 secondo i termini e le modalità definiti dall’Autorità e che quanto recuperato sia versato alla CSEA al netto delle risorse necessarie all’operatività del servizio di liquidità di cui all’articolo 10 del medesimo decreto-legge;

- il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 21/26 dispone che l'Autorità provveda alla definizione del servizio di liquidità (di cui al comma 1 del medesimo articolo) utilizzando le risorse ricavate dalla vendita del gas stoccato da Snam Rete Gas ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022 e, comunque, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro;
- l'Atto di Indirizzo di cui alla precedente lettera a), tra le altre cose, prevede:
 - a) l'adozione di una gestione unitaria per la vendita dei volumi residui di gas naturale acquistato nell'ambito dello stoccaggio di ultima istanza;
 - b) di affidare a Snam Rete Gas la vendita di tutto il gas rimasto in stoccaggio; per la parte di competenza del GSE, sulla base di un accordo con quest'ultimo in cui saranno chiariti i rispettivi ruoli e le modalità applicative della procedura, permettendo così un'efficace integrazione tra competenze industriali e funzione pubblica dei due soggetti e garantendo una soluzione tempestiva ed efficace in vista della scadenza del 30 settembre fissata dal decreto-legge 21/26;
 - c) l'applicazione di procedure competitive pro-concorrenziali e funzionali a massimizzare i proventi derivanti dalla medesima, sotto la supervisione del MASE e ferme restando le competenze dell'Autorità sulle modalità;
 - d) che il gas ceduto sia reso disponibile per l'erogazione non prima del periodo invernale del prossimo Anno Termico 2026 – 2027;
 - e) che l'Autorità definisca gli aspetti tariffari ed economici necessari a garantire la neutralità finanziaria delle operazioni e la copertura dei costi riconosciuti ai soggetti interessati.

CONSIDERATO CHE:

- con il RAST, l'Autorità ha disciplinato le garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale;
- il mercato del gas è organizzato e gestito dal GME, che svolge il ruolo di controparte centrale delle transazioni concluse dagli operatori abilitati ad effettuare transazioni sul Punto Virtuale di Scambio (PSV); questi possono acquistare e vendere quantitativi di gas naturale a pronti, funzionali anche al bilanciamento del sistema gas, nonché quantitativi di gas a termine;
- il *Mercato del gas a pronti* (MPGAS) è costituito dall'insieme di quattro mercati, di cui uno è il *Mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio* (MGS) che si svolge secondo le modalità della negoziazione ad asta. Sull'MGS possono essere negoziate dagli utenti abilitati e da Snam Rete Gas offerte di acquisto e vendita di gas in stoccaggio;
- il comma 2.5 del TIB stabilisce che nell'ambito del mercato MGS siano regolati, nel giorno successivo a quello di flusso, i volumi di gas di stoccaggio corrispondenti alle eventuali differenze fra i quantitativi misurati nei punti di interconnessione con gli stoccaggi e i quantitativi programmati dagli utenti e dall'RdB;

- il comma 7.4 del TIB definisce dei limiti massimi all'offerta che giornalmente gli utenti possono presentare in acquisto e in vendita nell'ambito del mercato MGS;
- il ricorso ad un mercato già esistente, con criteri di aggiudicazione noti, non richiederebbe l'emissione di nuove garanzie da parte degli utenti, evitando di introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli già previsti per la partecipazione al mercato.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 21/26, sia necessario e urgente, anche ai sensi di quanto previsto dal sopra richiamato Atto di Indirizzo ed in vista della scadenza del 30 settembre 2026, procedere tempestivamente alla definizione delle modalità di vendita del gas immesso in stoccaggio ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022;
- sia, pertanto, opportuno prevedere che la vendita del gas immesso in stoccaggio nel quadro del servizio di stoccaggio di ultima istanza avvenga tramite la piattaforma di mercato MPGAS, presso il comparto MGS, attraverso modalità di offerta (già note agli utenti) di prodotti *bundled* ovvero prevedendo la vendita congiunta del gas, della capacità di spazio e della corrispondente capacità di erogazione per la prossima stagione 2026 - 2027 a partire dal mese di novembre;
- visti i quantitativi oggetto della procedura, sopra riportati, sia opportuno procedere prevedendo più aste, scaglionate nel tempo, con offerta di quantitativi predefiniti, così da limitare il rischio di eccesso di offerta e favorire le condizioni di concorrenzialità;
- nello specifico, sia opportuno stabilire che:
 - a) sia riservato, sino ad esaurimento dei quantitativi disponibili e comunque non oltre il 30 settembre 2026, un giorno alla settimana per l'espletamento delle aste nel mercato MGS;
 - b) Snam Rete Gas potrà offrire il quantitativo di cui al comma 2.5 TIB, sopra richiamato, nei giorni successivi a quello di svolgimento dell'asta dedicata alla vendita del gas immesso in stoccaggio nel quadro del servizio di stoccaggio di ultima istanza;
 - c) siano espletate aste separate per il servizio uniforme e per il servizio di punta, con trasferimento del gas e della relativa capacità agli utenti acquirenti a partire dal 1° novembre 2026; pertanto, possano partecipare alle medesime aste i soggetti che abbiano sottoscritto con Snam Rete Gas apposito contratto che contenga l'impegno reciproco al trasferimento, con effetto dall'1 novembre 2026, della titolarità delle capacità di stoccaggio corrispondenti ai quantitativi eventualmente assegnati in esito all'asta;
- per favorire la più ampia partecipazione, sia necessario prevedere che il calendario delle aste sia pubblicato in anticipo da Snam Rete Gas sul proprio sito internet e che, per ciascuna asta, sia indicato il quantitativo, il tipo di prodotto e i costi di stoccaggio associati.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- in considerazione delle finalità perseguite dal decreto-legge 21/26, sia opportuno garantire una valorizzazione del gas non inferiore a quella desumibile in base alle quotazioni di mercato e, a tal fine, che per ciascuna asta sia definito da Snam Rete Gas un prezzo di offerta, da mantenere riservato, calcolato sulla base di criteri definiti dall'Autorità; tali criteri dovranno tener conto:
 - a) delle quotazioni *forward* del gas del semestre invernale (ottobre 2026 - marzo 2027);
 - b) dei costi associati al conferimento e all'utilizzo della capacità di stoccaggio che l'assegnatario dovrà sostenere a seguito del trasferimento da parte di Snam Rete Gas delle capacità corrispondenti ai quantitativi assegnati;
 - c) degli oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
- sia necessario prevedere che Snam Rete Gas e GSE comunichino all'Autorità i costi sostenuti ai fini degli adempimenti di competenza

DELIBERA

1. di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 21/26 prevedendo che:
 - 1.1. la vendita del gas immesso in stoccaggio nel quadro del servizio di stoccaggio di ultima istanza avvenga nell'ambito della piattaforma di mercato MPGAS, presso il comparto MGS, attraverso l'offerta di prodotti *bundled* tramite aste, scaglionate nel tempo e relative a quantitativi predefiniti;
 - 1.2. a tal fine sia riservato, sino ad esaurimento dei quantitativi disponibili e comunque non oltre il 30 settembre 2026, un giorno alla settimana per l'espletamento delle aste nel mercato MGS;
 - 1.3. possano partecipare alle medesime aste i soggetti che abbiano sottoscritto con Snam Rete Gas apposito contratto che contenga l'impegno reciproco al trasferimento, con effetto dal 1° novembre 2026, della titolarità delle capacità di stoccaggio corrispondenti ai quantitativi eventualmente assegnati in esito all'asta;
 - 1.4. in relazione alle medesime aste, in luogo dei limiti di offerte di cui al comma 7.4 del TIB, si applichino i seguenti limiti massimi ai quantitativi offerti:
 - a) pari a zero per l'offerta in vendita degli operatori diversi da Snam Rete Gas;
 - b) non inferiore ai quantitativi complessivamente offerti per le offerte in acquisto degli operatori che hanno sottoscritto con Snam Rete Gas il contratto di cui al precedente punto 1.3;
 - 1.5. siano espletate aste separate per il servizio uniforme e per il servizio di punta, ripartendo i quantitativi complessivamente disponibili, anche derivanti da assegnazioni parziali nelle precedenti aste, in misura per quanto possibile omogenea fra le aste rimanenti;

- 1.6. il calendario delle aste sia pubblicato in anticipo da Snam Rete Gas sul proprio sito internet e che, per ciascuna asta, sia indicato il quantitativo, il tipo di prodotto e i costi di stoccaggio associati; tale calendario dovrà essere definito nel rispetto della scadenza del 30 settembre 2026;
- 1.7. Snam Rete Gas possa offrire il quantitativo di cui al comma 2.5 TIB nei giorni successivi a quello di svolgimento dell'asta dedicata alla vendita del gas immesso in stoccaggio nel quadro del servizio di stoccaggio di ultima istanza;
2. di prevedere che, per ciascuna asta, Snam Rete Gas determini un prezzo di offerta, da mantenere riservato, calcolato in conformità ai criteri indicati in Allegato A;
3. di prevedere che Snam Rete Gas versi alla CSEA i proventi derivanti dalle aste entro il 30 settembre 2026, al netto di un importo di 200 milioni di euro;
4. di prevedere che Snam Rete Gas e GSE comunichino all'Autorità i costi sostenuti ai fini degli adempimenti di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, alle società Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A., Gestore del Sistema Elettrico - GSE S.p.A. ed a Cassa per i servizi energetici e ambientali;
6. di trasmettere per i seguiti di competenza il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A con l'obbligo di mantenere la riservatezza su quest'ultimo, alla società Snam Rete Gas;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione dell'Allegato A.

3 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua